



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **82-1/25 r.p.u.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **PALMUCCI GIOVANNI** nato a Roma, in data 17.06.1962 e residente in Todi, vocabolo Sobrano, n. 32 (c.f. PLMGNN62H17H501N) anche quale titolare della impresa agricola denominata **AZ AGRARIA VILLA SOBRANO DI PALMUCCI GIOVANNI**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Antoninni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta delega in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore Dott. Giuliano Cervini;

-RICORRENTE-

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo del 22.12.2025, il ricorrente sopra indicato ha proposto domanda, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desuma come l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore,



con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, avendo l'istante residenza nel Comune di Todi, ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

In relazione al requisito soggettivo, potendo accedere alla liquidazione controllata anche imprenditori e società agricole "sopra soglia" ex art. 2 CCII, deve previamente appurarsi se sia stata dimostrata la natura agricola dell'attività svolta dal ricorrente, considerato, come si vedrà, all'indebitamento complessivo, di gran lunga superiore alla soglia di euro 500.000, che rende per ciò solo – astrattamente- assoggettabile alla procedura di liquidazione c.d. maggiore, l'odierno istante.

In proposito, in ottemperanza alle Linee Guida sulla Liquidazione controllata, diramate dall'Ordine dei Commercialisti di Perugia, in collaborazione con questo stesso Tribunale, si rileva come l'istante risulti aver prodotto:

a) il certificato camerale, dal quale risulta l'iscrizione della impresa agricola dal medesimo condotta nella sezione speciale dei soggetti esercenti attività agricola (ALL. A), risultando l'istante, quale titolare della omonima impresa, iscritto nella sezione speciale con la qualifica di piccolo imprenditore svolgente attività agricola, con oggetto *"coltivazione miste di cereali ed altri seminativi, girasole e colture vitivinicole, trasformazione delle uve proprie e vendita diretta del vino nel luogo di produzione, attività di agriturismo"*.

Al riguardo, consapevoli di come la stessa Suprema Corte abbia chiarito, tra le altre, con la pronuncia n. 9308/2023, che la sottrazione al fallimento dell'impresa agricola che svolga attività commerciale non opera se quest'ultima è prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 12215/2012), né rileva che l'attività agricola sia contemplata in via esclusiva nell'oggetto sociale (Cass. n. 5342/2019), si rileva come dall'esame della documentazione prodotta, anche in ottemperanza al decreto del 24.12.2025, non si rinvenivano elementi per poter escludere che l'attività agricola strettamente intesa, svolta dal ricorrente, sia prevalente rispetto all'esercizio delle attività connesse.

Si ricorda, al riguardo, come il terzo comma dell'articolo 2135 del c.c. precisi che *"si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata..."*.

Le attività agricole connesse possono essere considerate tali, pertanto, se:



- sono svolte da un imprenditore che svolge attività agricole di coltivazione, silvicoltura e allevamento (requisito soggettivo);
- nel caso di attività di manipolazione e trasformazione, i prodotti oggetto di tali attività provengono prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco ovvero dall'attività di allevamento (requisito oggettivo per la manipolazione e trasformazione di prodotti);
- nel caso di attività dirette alla fornitura di beni o servizi, la stessa avviene tramite l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (requisito oggettivo per le prestazioni di servizi).

Tanto chiarito, con decreto del 24.12.2025, si richiedeva all'istante di integrare quanto già prodotto unitamente al ricorso introduttivo, reputandosi come si dovesse meglio chiarire e comprovare, in relazione all'attività esercitata, che lo svolgimento di attività c.d. connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c. rispetto a quelle agricole propriamente intese, non fosse prevalente rispetto alle prime, emergendo dalla visura camerale prodotta come l'istante risultasse svolgere anche l'attività di vendita dei prodotti dei terreni coltivati.

Al tempo stesso, si rilevava come dall'esame della medesima visura emergesse il potenziale svolgimento di attività agrituristiche e di ricezione ospiti.

Il Tribunale richiedeva, pertanto, integrazione documentale volta a comprovare la effettiva prevalenza della attività agricola principale, sia in termini di organizzazione che di volume d'affari rispetto alle attività connesse. Con produzioni depositate in data 13.01.2026 e relativa nota a chiarimento, l'istante risulta aver assolto al relativo onere probatorio.

In particolare, in relazione al potenziale svolgimento di attività agrituristiche, lo stesso ha evidenziato come la stessa sia stata di fatto interrotta e mai più ripresa a decorrere dall'anno 2016, in seguito al noto sisma che ha coinvolto il centro Italia. A riprova, ha documentato ordinanza n. 7 Controllo del Territorio del Comune di Todi del 17.12.2024 n. 233 con la quale è stata, da ultimo, dichiarata la inagibilità degli immobili adibiti un tempo a detta attività (allegato H), oltre che i registri IVA dai quali si può riscontrare l'assenza di ricavi derivanti dall'attività di ricezione ospiti (allegato L).

Per quanto concerne lo svolgimento delle attività connesse, ha chiarito come le stesse risultino circoscritte alla produzione di vino ed alla sua vendita, laddove le attività principali svolte si sostanziano nella coltivazione dei vigneti di proprietà dell'istante, dai quali, previa raccolta, si ricava l'uva destinata alla successiva vinificazione e rivendita.

Orbene, evidenzia il ricorrente, nelle note depositate in data 13.01.2026, di avere sempre mantenuto la qualifica di imprenditore agricolo, in ragione:

della produzione e vendita di vino prodotto, in misura prevalente, mediante l'utilizzo delle proprie uve;
della vendita di vino sfuso a terzi, in misura non prevalente rispetto alla propria produzione di vino;
del conseguimento della maggior parte dei ricavi da vendita mediante commercializzazione dei propri prodotti rispetto a quella di prodotti (vino) di terzi.

Le circostanze di cui sopra risultano comprovate sulla base della documentazione allegata alla stessa nota.



Quanto all'acquisto di vino sfuso, lo stesso risulta dalla annotazione specifica nel registro IVA dei corrispettivi in allegato al doc. L alla nota del 13.01.2026, essendosi documentata la produzione complessiva certificata nella dichiarazione vitivinicola- AGEA e suddividendosi la produzione totale tra quella derivante da uve proprie e quelle derivante dall'utilizzo di uve di terzi.

In particolare, dall'Allegato K risulta documentata la prevalente produzione di vino mediante utilizzo di uve proprie rispetto a quelle di terzi, la prima delle quali oscilla in percentuale compresa tra il 74,2% della produzione totale nel 2022, sino al 59,3% nell'anno 2025, come da tabella riepilogativa che si rinviene a pag. 3 della nota del 13.01.2026 che pure si riporta:

CAMPAGNA VITIVINICOLA	PRODUZIONE PROPRIA DI VINO in lt	ACQUISTO VINO DA TERZI in lt	TOTALE ANNUO	% produz propria di vino	% acquisto vino da terzi
2025	40.800	28.000	68.800	59,3%	40,7%
2024	49.000	29.000	78.000	62,8%	37,2%
2023	46.600	18.900	65.500	71,1%	28,9%
2022	61.500	21.400	82.900	74,2%	25,8%

L'istante ha altresì documentato come i ricavi di vendita derivanti dalla commercializzazione del vino prodotto con le proprie uve si aggirino intorno ad una percentuale non inferiore al 73,40% dei ricavi totali delle vendite di vino, comprensivi appunto della vendita di vino di terzi, come da tabella riepilogativa a pag. 6 che pure si riporta:

CAMPAGNA VITIVINICOLA	RICAVI VENDITA VINO PROPRIO	RICAVI VENDITA VINO DI TERZI	TOTALE ANNUO	% ricavi vendita vino proprio	% ricavi vendita vino di terzi
2025	88.784	9.329	98.113	90,50%	9,50%
2024	113.955	27.156	141.111	80,80%	19,20%
2023	105.711	32.231	137.942	76,60%	23,40%
2022	90.371	32.792	123.163	73,40%	26,60%

b) visura della conservatoria per comprovare la titolarità dei terreni oggetto di attività (ALLEGATI B, C, G, E ed F del 13.01.2026);

c) relazione sulle modalità di svolgimento dell'attività agricola (ALL. M) specificando il ricorrente di svolgere personalmente l'attività di coltivazione, avvalendosi di contoterzisti per la semina e l'attività di mietitrebbiatura; il medesimo ha poi evidenziato nella nota del 13.11.2026 come tutti i fattori produttivi utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa agricola, quali trattori, dipendenti e strutture, siano impiegate per lo svolgimento della propria attività agricola, non avendo mai svolto attività per conto terzi, vinificato per conto terzi, né concesso in locazione i propri immobili o terreni a favore di terzi, come anche risultante dal Fascicolo aziendale allegato al ricorso e la dichiarazione vitivinicola AGEA prodotta all'Allegato I del 13.01.2026;



d) il fascicolo aziendale (ALL. N), dal quale emerge l'ammontare delle consistenze aziendali, il titolo di conduzione dei relativi terreni e la relativa destinazione, del tutto compatibile con lo svolgimento effettivo di attività agricola.

Appurata, dunque, la natura agricola dell'attività esercitata, si osserva a questo punto come, relativamente alla documentazione prodotta, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione del gestore, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore allegata all'istanza, redatta dal Dott. Giuliano Cervini, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

In riferimento alle ragioni dell'indebitamento, emerge dall'esame degli atti come le stesse traggano origine dalla *“eccessiva onerosità delle ristrutturazioni edilizie effettuate sugli immobili di proprietà, non ancora ultimate, finalizzate al recupero della propria abitazione principale, alla realizzazione di una struttura ricettiva nonché la ristrutturazione di locali adibiti alla vendita al pubblico del vino imbottigliato; le vicende giudiziarie connesse alla separazione dalla ex moglie. Le passività del signor Palmucci Giovanni traggono principalmente origine dall'esposizione verso Istituti di Credito a fronte del mancato pagamento delle rate dei mutui ipotecari stipulati per la ristrutturazione della propria abitazione principale (VENETOBANCA poi INTESA SAN PAOLO ora AMCO), per la ristrutturazione degli immobili costituenti l'azienda agricola da*



destinare a struttura ricettiva e per la parziale ristrutturazione della cantina con la realizzazione di nuovi spazi per la vendita al pubblico di vino (BNL SPA). Solamente in misura molto ridotta sono stati accertati debiti contratti in qualità di imprenditore agricolo al fine di permettere l'operatività della predetta azienda. Infine, la causa di separazione con il coniuge risulta abbia contribuito al sovraindebitamento limitatamente alle spese legali quantificate dallo stesso legale che ha assistito il debitore in residue € 45.364,00..."

Senonché, dall'esame del fascicolo n. 6/2018 RF richiamato dall'istante in ricorso e nella relazione particolareggiata emerge che, con decreto pronunciato in data 17/10/2019 nel RGVG n. 1584/2018, il Tribunale di Spoleto ha omologato l'Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, comma 2-bis, L. 3/2012 proposto il 23/07/2018 dall'odierno istante.

L'accordo omologato prevedeva la continuità dell'azienda vitivinicola (senza la liquidazione del patrimonio del debitore) con risorse provenienti da "finanza esterna" (madre, eredità dello zio, coerede dello zio del sovraindebitato) quantificate in euro 1.350.000 e dagli utili aziendali quantificati in euro 286.000,00.

Il debitore proponeva ai creditori il pagamento della complessiva somma di € 1.636.000,00 (a fronte di un passivo totale di circa 4.226.372,13) da pagare in sei rate; le scadenze di pagamento previste nell'Accordo omologato, durante la sua esecuzione, hanno subito alcune variazioni richieste dal debitore sulle quali i creditori hanno prestato il proprio assenso informando costantemente l'OCC; con ricorso del 29.05.2025, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha richiesto ai sensi dell'art. 14 comma 2 legge 3/2012 la risoluzione per inadempimento dell'accordo omologato dal medesimo proposto, esponendo come il debitore avesse solo parzialmente adempiuto all'Accordo omologato versando la somma di Euro 665.000,00 e quindi ottemperando alle prime sette rate, mentre l'ottava ed ultima scaduta il 17/04/2025 pari ad Euro 605.000,00 era risultata inadempita; con decreto dell'8.09.2025, il Tribunale dichiarava la risoluzione dell'accordo omologato ai sensi della legge 3/2012. È dunque seguita la proposizione della domanda di apertura di liquidazione controllata oggetto di esame.

È certamente sussistente in capo all'istante, perdurando all'attualità, la condizione di sovraindebitamento che lo aveva condotto a formulare la proposta di accordo della composizione della crisi ai creditori, poiché il patrimonio dello stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, come anche emerge dall'esame della relazione particolareggiata nella quale si evidenzia che "**a fronte di passività – gran parte delle quali già certe ed esigibili – pari ad € 3.664.503,41 (importo rettificato all'esito delle verifiche dello scrivente), il sig. Palmucci Giovanni possiede un attivo immobiliare – valutato in circa € 1.800.000,00..**"

Ed, infatti, il passivo totale stimato nella relazione particolareggiata è pari ad euro 3.644.503,41 e deriva dalle seguenti posizioni debitorie:

CREDITORE	chirografario	ipotecario	privilegiato
AVV. FRANCESCO PUGLIESE			45.364,00 ex 2751 bis n.2 C.C.
AVV. MARCO SETTEPOSTE			11.900,00 ex 2751 bis n.2 C.C.
DOTT. ALESSANDRO SETTEPOSTE			26.500,00 ex 2751 bis n.2 C.C.
AGEA/VITTORIA ASSICURAZIONI			90.500,00 ex art. 6 DPR 532/73



BNL SPA		1.986.739,34	
INTESASANPAOLO (già VenetoBanca)	87.965,46	1.039.746,86	60.000,00 ex art.44 D.Lgs 385/93
BCC SPELLO E BETTONA	148.089,96 per garanzia cfr pag.9		11.740,00 ex art.44 D.Lgs 385/93
CASSA RISARMIO ORVIETO	45.561,80		
BMG SRL	9.717,15		
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	6.464,90		94.213,94
TOTALI	297.799,27	3.026.486,20	340.217,94

L'attivo, stimato alla data del 30.11.2025 in complessivi euro 1.800.000, risulta così composto:

A) Patrimonio mobiliare personale:

- autoveicolo Mercedes Benz anno 1994 targato BG714 SS;
- furgone Peugeot Mod Partner targato DT626ZA;
- autoveicolo Fiat Panda anno 2003 targata CE862DG.

B) Patrimonio mobiliare personale adibito allo svolgimento dell'impresa agricola individuale AZ.

AGRARIA VILLA SOBRANO DI PALMUCCI GIOVANNI:

- Trattrice Fiat 80/90 DT, targato AL824A;
- Trattrice John Deer 5100R, targato BT912B;
- Trattrice CNH ITALIA 95CV, targato BN633J;
- Trattrice John Deer 5090GF, targato BT11B;
- N. 1 Carrello Morganti LMT 70, targato AA041W;
- N. 1 Carrello Morganti LMT 70, targato AA042W;
- N.1 Carrello Morganti LMT 70, targato AB836B

- partecipazione del debitore nel capitale sociale della società denominata LE PALME SRL (ALLEGATO P al Ricorso), che si indica senza valore commerciale.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

A) Patrimonio immobiliare personale adibito ad abitazione principale:

CATASTO FABBRICATI del Comune di Todì:

- Foglio 159, Part. 671, sub 4, Cat C/2;
- Foglio 159, Part. 671, sub 2, Cat A/2;
- Foglio 159, Part. 671, sub 3, Cat F/3

CATASTO TERRENI del Comune di Todì:

- Foglio 159, Part. 23, 34, 36, 63 e 672.

B) Patrimonio immobiliare personale utilizzato per la conduzione dell'impresa agricola individuale AZ. AGRARIA

VILLA SOBRANO DI PALMUCCI GIOVANNI:

CATASTO FABBRICATI del Comune di Todì:

Bene immobiliare n. 1 (castello)

C.F. Fg. 158, Part. 69, Sub. 5, 2 e 3 (BCNC) – C.T. Fg. 158, Part. 9

Bene immobiliare n. 2 (villa)

C.F. Fg. 158, Part. 8, Sub. 6



Bene immobiliare n. 3 (casa)

C.F. Fg. 158, Part. 8, Sub. 7 (graffito con Part. 10/3)

Bene immobiliare n. 4 (azienda agraria)

C.F. Fg. 158, Part. 10, Sub. 1 (BCNC), 2 (fabbricati A-B-C-D-E-), 4 (BCNC)

Bene immobiliare n. 5 (edicola votiva)

C.F. Fg. 158, Part. 290

Bene immobiliare n. 6 (giardino)

C.F. Fg. 158, Part. 202

Bene immobiliare n. 7 (unità collabente)

C.F. e C.T. Fg. 159, Part. 645

CATASTO TERRENI del Comune di Todi:

C.F. e C.T. Fg. 159, Part. 646 (rimessa agricola)

C.T. Fg. 158, Part. 6 – C.T. Fg. 159, Partt. 1-2-3-4-27-28-29-38-39-111-112-125-144-150-155-160-172-642-644 (terreni).

C) Patrimonio immobiliare personale a disposizione:

CATASTO FABBRICATI del Comune di Acquasparta (TR):

- Foglio 32, Part. 496, Cat F/2.

CATASTO TERRENI del Comune di Acquasparta (TR):

- Foglio 32, Part. 133 e 173.

L'istante risulta altresì titolare di conto corrente con Intesa Sanpaolo s.p.a. con saldo al 31.12.2024 di circa 3.500,00 euro (all. O).

Come sopra evidenziato, ancora, il ricorrente è titolare di un'attività di impresa individuale avente natura agricola, dal cui utile viene represso il suo reddito, al netto delle spese di mantenimento e dei costi di gestione, sicché lo stesso ha evidenziato come la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta sia fondata sul mantenimento della attività di impresa.

Sul punto, deve osservarsi come la liquidazione controllata costituisca una procedura di carattere universale, riguardante tutti i beni, anche futuri del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni o limitazioni da parte del debitore stesso (essendo pertanto del tutto inconferenti i richiami al "piano" o alla "proposta"), da intendersi come meramente descrittivi e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dalla apertura della liquidazione controllata, con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268 co. 4 CCII.

Inoltre, ai sensi dell'art. 270 CCII, co. 2 lett. e), il Tribunale può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in presenza di gravi e specifiche ragioni.

Dovranno, dunque, essere appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore, salve le eccezioni di legge.

Ciò posto, si ritiene che il mantenimento della attività di impresa individuale svolta dal ricorrente non sia incompatibile con il dato normativo (cfr. Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024, Tribunale di Perugia, sent. 10/2023, Tribunale di Modena, sent. N. 43/2023 del 7.04.2024, Tribunale di Siena 6.09.2024, Tribunale di Monza, 9.04.2025).



Nel caso di specie, peraltro, non appare necessario procedere all'adozione di un provvedimento che dispone l'esercizio provvisorio, come invece sarebbe necessario per la procedura maggiore (ritenuto applicabile da una parte della giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Bologna, 14.06.2023), trattandosi piuttosto di prosecuzione di attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto della medesima parte ricorrente, da cui quest'ultimo trae il proprio sostentamento e che costituisce, così come ricostruito dal gestore, una parte rilevante dell'attivo da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori (per almeno un triennio).

Si evidenzia, comunque, come l'attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del Liquidatore, il quale dovrà in particolare verificare i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi (parimenti oggetto di verifica da parte del Liquidatore) e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori (e non, quindi, la sola quota fissa indicata nel ricorso e nella relazione).

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Per quanto concerne la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), in ottemperanza al dato letterale della medesima disposizione si osserva, come ormai noto, che la concreta quantificazione dovrà essere operata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Visto quanto si legge nella relazione e nel ricorso, si invita il Liquidatore ad attivarsi tempestivamente per formulare la relativa richiesta al G.D., documentandosi le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare del debitore ed i redditi percepiti, al fine di consentire la sollecita emissione del relativo provvedimento.

Per quanto concerne, ancora, la richiesta di esclusione dall'attivo della autovettura Mercedes Benz, tg. BG714SS, immatricolata nell'anno 1994, della quale viene richiesta la esclusione dell'attivo, si ritiene – allo stato – di poter autorizzare il debitore al relativo utilizzo sino al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, salva la richiesta di esclusione del medesimo bene, da formulare a cura del Liquidatore, per il caso di riscontrata antieconomicità della relativa liquidazione.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari



ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare al riguardo.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, confermandosi il nominativo, quale Liquidatore, del Dott. Giuliano Cervini con espresso invito a consultare le apposite Linee Guida sulla Liquidazione controllata pubblicate sul sito del Tribunale di Spoleto per un utile supporto al disbrigo delle incombenze relative alla procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PALMUCCI GIOVANNI** nato a Roma, in data 17.06.1962 e residente in Todi, vocabolo Sobrano, n. 32 (c.f. PLMGNN62H17H501N) anche quale titolare della impresa agricola denominata AZ AGRARIA VILLA SOBRANO DI PALMUCCI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Antoninni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta delega in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore Dott. Giuliano Cervini;

2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;

3) Nomina liquidatore il **Dott. Giuliano Cervini**;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;

7) dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; c) **l'andamento dell'attività di impresa illustrando esplicitamente gli esiti delle verifiche dei dati contabili ed in merito alla destinazione dei ricavi, al netto dei costi (parimenti oggetto di verifica da parte del Liquidatore) e delle somme necessarie al mantenimento, al soddisfacimento dei creditori.**

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, **autorizzando tuttavia lo stesso istante all'utilizzo della autovettura Mercedes Benz, tg. BG714SS, immatricolata nell'anno 1994, sino al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, salva la richiesta di esclusione del medesimo bene, da formulare a cura del Liquidatore, per il caso di riscontrata antieconomicità della sua liquidazione;**



9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 15.01.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

